

Urbino 11/04/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE VERDE, ASSISTENZA E INFORMAZIONI AL PUBBLICO, GESTIONE E ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLA "BELLA GERIT" RISCOSSIONE ED INCAMERAMENTO DEGLI INCASSI" Prot. 119/13 del 31/03/2017

Il Responsabile Organizzativo

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D. leg.vo 165/2001;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33;

VISTO l'Avviso prot. 119/13 del 31/03/2017;

DATO ATTO che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall'Amministrazione, sono emerse carenze e inesattezze nel bando di selezione novellato;

VALUTATA la necessità di dare la più ampia diffusione al bando e la massima possibilità di partecipazione, anche in considerazione del periodo di emanazione del bando stesso;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle offerte;

RILEVATO CHE la Società Urbino Servizi S.p.a. conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici limitando la maggior partecipazione alle procedure concorsuali con limitazione del principio di libera concorrenza";

DATO ATTO della sussistenza di ragioni di interesse pubblico consistenti nella rimozione di un atto affetto da possibili profili di illegittimità, rilevata la tempestività dell'atto di secondo grado considerato che il bando è stato emesso il 31/03/2017, rilevato altresì che il provvedimento di annullamento non esplica alcun effetto pregiudizievole nei confronti di terzi, non essendo ad oggi pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

DATO ATTO che la Società Urbino Servizi S.p.a. provvederà tempestivamente ad emanare un nuovo



bando, rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela il bando di selezione per affidamento servizio di affidamento della gestione "Bella Gerit" prot. 119/13 del 31/03/2017, di tutti gli allegati che compongono la lex specialis della procedura indetta, nonché tutti gli atti conseguenti;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale della Società;
3. Di predisporre un nuovo bando rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse;

Il Responsabile Organizzativo
(Dott. Paride Seramanna)

